

## 2013

Dal 2011 gli unici soggetti tenuti al versamento di un diritto annuale stabilito in misura fissa sono le imprese individuali, i soggetti iscritti nel solo REA, le unità locali e/o sedi secondarie in Italia di imprese estere. Tutti gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Per le società semplici e le società di cui all'art. 16 comma 2 D.Lgs. 02/02/2001, n. 96 (Società tra avvocati), pure tenute al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato anziché in misura fissa come previsto in precedenza, il Ministero dello Sviluppo Economico ha però previsto un regime transitorio la cui validità permane anche per il 2013, stabilendo un diritto in misura fissa come di seguito riportato.

### Misura Fissa

Natura giuridica ▲	Sede legale	Unità locale
Imprese individuali iscritte/annotare nella sezione speciale del Registro delle Imprese	€ 88,00	€ 17,60 ciascuna
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese	€ 200,00	€ 40,00 ciascuna
Soggetti iscritti al solo REA	€ 30,00	----
Imprese con sede principale all'estero (per unità locale e/o sede secondaria)	---	€ 110,00 ciascuna
Società semplici iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole - <b>in via transitoria</b>	€ 100,00	€ 20,00 ciascuna
Società semplici non iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole - <b>in via transitoria</b>	€ 200,00	€ 40,00 ciascuna
Società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati) - <b>in via transitoria</b>	€ 200,00	€ 40,00 ciascuna

**L'importo finale dovrà essere arrotondato all'unità di euro secondo la regola generale.**

### Importo variabile in base al fatturato

Per tutte le altre imprese, diverse da quelle sopra indicate, iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, indipendentemente dalla natura giuridica, il diritto annuale dovuto per la sede è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2012 (per la cui individuazione si veda la [Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 19230 del 03/03/09](#)) la tabella che segue:

Scaglioni di fatturato ▲		Aliquote		Importi dovuti per la sede	
0,00	100.000,00	misura fissa	€ 200,00		
oltre 100.000,00	fino a 250.000,00	0,015%	€ 200,00	+ 0,015% della parte eccedente	€ 100.000,00
oltre 250.000,00	fino a 500.000,00	0,013%	€ 222,50	+ 0,013% della parte eccedente	€ 250.000,00
oltre 500.000,00	fino a 1.000.000,00	0,010%	€ 255,00	+ 0,010% della parte eccedente	€ 500.000,00
oltre 1.000.000,00	fino a 10.000.000,00	0,009%	€ 305,00	+ 0,009% della parte eccedente	€ 1.000.000,00
oltre 10.000.000,00	fino a 35.000.000,00	0,005%	€ 1115,00	+ 0,005% della parte eccedente	€ 10.000.000,00
oltre 35.000.000,00	fino a 50.000.000,00	0,003%	€ 2365,00	+ 0,003% della parte eccedente	€ 35.000.000,00
oltre 50.000.000,00		0,001%	€ 2815,00	+ 0,001% della parte eccedente	€ 50.000.000,00
			fino ad un massimo di € 40.000		

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200,00 euro ciascuna. Tale importo deve essere calcolato sull'importo dovuto per la sede prima dell'arrotondamento considerando 5 decimali. L'arrotondamento all'unità di euro (preceduto dall'arrotondamento al centesimo di euro) andrà effettuato solo sull'importo complessivo finale da versare a ciascuna camera di commercio, avendo mantenuto per tutti i calcoli e tutte le sommatorie 5 decimali.

Per ulteriori precisazioni ed esemplificazioni sulle modalità di calcolo ed arrotondamento si veda la [Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 19230 del 03/03/09](#).

### **SCADENZA DEL PAGAMENTO**

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (termine ordinario 16 giugno - prorogato al 17 giugno in quanto il 16 cade di domenica - ovvero per le società di capitali il diverso termine previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare), con la possibilità di versare nei 30 gg. successivi alla scadenza originaria con la maggiorazione dello 0,40%.

### **DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO**

Ai sensi del DPCM 13 giugno 2013 "Differimento, per l'anno 2013, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore" (G.U. n. 139 del 15/06/2013):

- i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore,

- i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del DPR n. 917/1986, a società, associazioni e imprese con requisiti di cui sopra,

effettuano il versamento anche del diritto annuale 2013:

**a)** entro l' 8 luglio 2013 senza alcuna maggiorazione;

**b)** dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013 maggiorando le somme da versare dello 0,40%.